

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
L'ACCADEMIA DEI PICCOLI
SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANGRI SA VIA NAZIONALE PARCO
FERRAIOLI SNC

Numero REA: SA - 385279

Codice fiscale: 04686190655

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-03-2012 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 8545 DELLA RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, la Società Cooperativa sociale denominata " Cooperativa Sociale l'Accademia dei Piccoli Società Cooperativa a responsabilità limitata" (in seguito "Cooperativa").

Su deliberazione dell'assemblea dei soci, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero delle attività produttive ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

ART. 2 (Sede)

La società Cooperativa ha sede nel Comune di Angri (SA).

Su deliberazione dell'Assemblea dei soci, essa può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e filiali fuori della propria sede sociale.

ART. 3 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050; tale durata potrà essere prorogata e la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi di utilità sociale nel settore dell'educazione, dell'istruzione e della formazione.

La Cooperativa, ispirandosi ai principi fondamentali di libertà e di democrazia stabiliti della Costituzione, si propone di collaborare alla missione educativa delle famiglie creando e sostenendo ambiti e opportunità educative.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Assemblea della Cooperativa potrà elaborare ed approvare appositi regolamenti. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

ART. 5 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha per oggetto:

a) la gestione e l'amministrazione di scuole di ogni ordine e grado, aperte a tutti coloro che accettino il progetto ed il metodo educativo della

scuola;

b) la prestazione ed organizzazione di tutti i servizi necessari al compito di cui alla lettera a) anche tramite la stipulazione di contratti con gestori di scuole libere o altri enti ed associazioni;

c) la promozione, istituzione, gestione o sostenimento di iniziative e servizi culturali ed educativi a servizio della collettività, sempre nell'ambito dei principi ispiratori di cui all'articolo precedente, quali centri culturali e sociali, corsi di qualificazione professionale e di aggiornamento, spazi destinati ai ragazzi con orari ridotti e/o frequenze diversificate, ludoteca, ludobus, baby parking, spazi tematici, servizi di assistenza e baby sitting in sede e presso il domicilio delle famiglie, attività di sostegno scolastico per i minori, attività sportive, attività ricreative e di assistenza, attività educativa, culturale e di animazione, librerie, mense, ecc.;

d) la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati in vista della realizzazione di quanto alle lettere a), b), c), nonché il ricevimento di contributi finanziari da tali enti, fermo restando che in nessun caso il contenuto di tali convenzioni può essere tale da contraddire i principi fondamentali a cui la Cooperativa si ispira ed in particolare il diritto alla gestione libera ed autonoma delle opere educative.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

La Cooperativa potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa potrà, inoltre, ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente e secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali potrà infine costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge numero 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 6 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci cooperatori della società cooperativa è limitato e non

può essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o comunque possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa e professionale, che, siano di buona condotta morale e civile, condividendo i fini statutari ed impegnandosi a contribuire al suo sviluppo morale, educativo, economico.

Possono, inoltre, entrare a far parte della cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 numero 381, soci volontari, persone fisiche, che prestino la loro attività gratuitamente.

La prestazione dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare alla società domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale sociale che intende versare, la quale non dovrà comunque essere inferiore a €. 50,00 né superiore al limite massimo previsto dalla legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dall'assemblea.

L'Assemblea della Cooperativa, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci, solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il versamento del capitale sottoscritto.

L'Organo assembleare, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8 (Obblighi del socio)

I soci cooperatori sono obbligati:

- a. a versare l'importo del capitale sottoscritto, con le modalità e nei termini previsti dall'Organo assembleare a norma del precedente art. 7;
- b. a versare la eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- c. a versare il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- d. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e. a soddisfare ogni importo dovuto per servizi goduti.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risul-

tante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio cooperatore ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ART. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Assemblea della Cooperativa deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'assemblea deve darne immediata comunicazione al socio cooperatore.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea della Cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Assemblea della Cooperativa di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi ;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Assemblea della Cooperativa con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che in qualche modo rechi un danno morale o materiale alla Società Cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Assemblea della Cooperativa.

ART. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci cooperatori destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ricevimento.

ART. 13 (Liquidazione)

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sul-

la base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.
Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile e successive modificazioni o integrazioni.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio cooperatore deceduto previa deliberazione dell'Assemblea dei soci che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6 e seguenti. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 6.e seguenti.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

ART. 15 (Decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci cooperatori receduti od esclusi o degli eredi del socio cooperatore deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci cooperatori esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata da apposito regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da eventuali penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni o da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile e successive modificazioni ed integrazioni.

Il socio cooperatore che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale di € 50,00. Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

ART. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Assemblea della Cooperativa.

Il socio cooperatore che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Assemblea della Cooperativa con lettera raccomandata A.R., fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i re-

quisiti previsti per divenire socio.

ART. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea della Cooperativa provvede alla redazione ed approvazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e nell'osservanza delle vigenti norme civilistiche e tributarie, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Assemblea della Cooperativa nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella relazione sulla gestione o, in assenza nella nota integrativa al bilancio, si dovrà specificatamente indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla destinazione dei residui annuali, al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale a fronte del conferimento della propria attività lavorativa.

Nel caso di un risultato d'esercizio negativo, l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

I residui attivi saranno in via preliminare ed obbligatoriamente destinati:

- per una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva legale, qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo stesso;
- per una quota pari al 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito ai sensi di legge, dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue;

Il restante potrà essere destinato, a discrezione dell'Assemblea:

- a retribuire le quote sociali effettivamente versate dai soci cooperatori quale dividendo, in misura mai superiore a quanto consentito dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con il mantenimento dei requisiti mutualistici;
- ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei modi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 59/92;
- a riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 legge 904/77.

L'eventuale utile residuo deve essere destinato a fini mutualistici nei modi previsti dall'art. 8, ultimo comma della legge 59/92.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare interamente i residui attivi a riserva indivisibile - ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 legge 904/77 - previa destinazione del prescritto trenta per cento (30%) alla riserva legale e del 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 19 (Ristorni)

L'Assemblea della Cooperativa che redige il progetto di bilancio di eserci-

zio, può apportare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 20 (Assemblee)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 cod.civ., dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto al voto.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dall'Amministratore Unico, dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, nel recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante

dal libro dei soci.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito a mezzo telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dall'organo amministrativo, dal Presidente del consiglio di amministrazione, dall'amministratore unico o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o impedimento di costoro, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può richiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati dal presidente a da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La regolarità della delega è accertata dal presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti spettanti al-

la totalità dei soci e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. Tuttavia, nei casi previsti alle lettere d) ed e) del primo comma dell'art. 9: in prima convocazione, le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno 4/5 (quattro quinti) dei voti spettanti alla totalità dei soci; in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto dal Notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 21 (Amministrazione)

La società potrà essere alternativamente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, o da un Amministratore Unico.

La prima volta in sede di costituzione della società, e successivamente sino alla scadenza del mandato o quando necessario, i soci mediante decisione assembleare stabiliscono se Organo Amministrativo della società debba essere il consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e provvedono alla nomina.

Quando Organo amministrativo è un Amministratore Unico, lo stesso resta in carica a tempo indeterminato fino a revoca o a dimissioni ed è sempre eleggibile.

Quando Organo Amministrativo è il Consiglio di Amministrazione, lo stesso dura in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio dell'ultimo anno del triennio, e i suoi componenti sono sempre rieleggibili. Quando Organo Amministrativo è il Consiglio di Amministrazione, i componenti dello stesso provvedono tra loro alla nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti.

L'Amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadano dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod.civ.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di

cui all'art. 2390 cod.civ.

Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso sono adottate con deliberazioni collegiale.

Il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove purché in Italia, tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione oppure, nei casi di urgenza, con telegramma o fax o posta elettronica o altro mezzo idoneo, spediti almeno ventiquattro ore prima, nel domicilio o all'indirizzo indicato a tal fine da ogni consigliere e risultante dai libri sociali.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro degli amministratori.

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere, per determinati atti o categoria di atti.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod.civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate in delega stessa.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento di nomina.

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere azione di responsabilità contro gli amministratori; tale azione non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Art.22 (Controllo)

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; scadono alla data dell'assemblea convocata

per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 23 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 24 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto ai sensi delle vigenti leggi.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 25 (Regolamenti)

L'Assemblea della Cooperativa dovrà predisporre ed approvare, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, i regolamenti interni, se richiesti dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

ART. 26 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 27 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali anche come previste dalla legge n. 381/91.

F.to DRAGO Annunziata

FIRMATO NOTAIO FRANCESCO COPPA

IMPRONTA E SIGILLO